



Comune di Pavia

OGGETTO: Ordinanza relativa al divieto temporaneo di somministrare, vendere, consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica all'interno di qualsiasi contenitore, in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico intrattenimento/spettacolo aperte al pubblico organizzate nel Comune di Pavia presso lo Stadio Fortunati e Palazzetto dello Sport valido da due ore prima dell'inizio dell'incontro/evento a due ore dopo la sua conclusione. Zona interessata: Stadio Fortunati, Palazzo dello Sport e zone limitrofe per un raggio di mt 500. **Periodo 12/10/2019 – 12/01/2020.**

IL SINDACO

Richiamata la circolare nr 555/OP/0001991/2017/1 emanata dal Capo della Polizia in data 7 Giugno 2017 e la successiva circolare prefettizia del 20 giugno 2017, con le quali si dispongono imprescindibili condizioni di sicurezza per la gestione delle "pubbliche manifestazioni" ponendo, tra l'altro, l'attenzione sull'eventuale adozione da parte delle Amministrazioni Comunali di provvedimenti finalizzati al divieto, in occasione di tali iniziative, di somministrare, vendere alcolici e qualsiasi altra bevanda in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Rilevato che per la stagione 2019/2020 sono previste una serie di eventi nel Comune di Pavia aventi anche le caratteristiche di pubblico intrattenimento e/o spettacolo tali da determinare notevole afflusso di pubblico;

Evidenziato che, con l'Ordinanza al PG nr 46154/2017 del 10/06/2017, valida sino al 30/09/2017, sono già state adottate misure finalizzate alla tutela della pubblica incolumità vietando in alcune aree del centro cittadino e per determinati orari la somministrazione, la vendita ed il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro a tutela della sicurezza urbana;

Richiamata altresì l'Ordinanza al PG nr 79085 del 14/09/2018 valida sino al 15/06/2019 con la quale è stato vietato, in occasione di tutte le partite di calcio, pallavolo, e basket ed ogni altro evento sportivo con svolgimento allo Stadio Fortunati, al Palazzetto dello Sport di Via Treves, la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché la somministrazione, la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine;

Constatato che tali provvedimenti si sono rivelati strumenti idonei nei confronti dei fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza pubblica;

Rilevato che è pienamente manifesto il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine, se abbandonate su suolo pubblico, oppure portate al seguito delle persone, potrebbero costituire elemento di pericolo per la sicurezza pubblica, qualora vengano utilizzati in spazi pubblici quali strumenti impropri per ledere o danneggiare;

Considerato che la concentrazione di pubblico in occasione di manifestazioni impone il rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela della pubblica incolumità ed il divieto di somministrare, vendere, consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica all'interno di qualsiasi contenitore costituisce una misura atta a prevenire il pericolo di eventuali comportamenti che possono turbare l'ordine e la sicurezza pubblica;

Dato atto che nel Comune di Pavia, sono previste diverse manifestazioni sportive, di pubblico intrattenimento/spettacolo costituenti momenti di aggregazione per i giovani, per i cittadini nonché di attrattività turistica il cui regolare e pacifico svolgimento deve essere garantito con ogni idonea misura;

Ritenuto a tale scopo di adottare provvedimento utile per prevenire ed evitare il verificarsi di episodi di inciviltà, vandalismo che recano disagio o pregiudizio per la pubblica incolumità delle persone e dei partecipanti alle diverse manifestazioni sportive, di pubblico intrattenimento/spettacolo prevedendo il divieto, nelle aree interessate allo svolgimento delle manifestazioni, di somministrare, vendere per asporto, consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica all'interno di qualsiasi contenitore, anche se dispensate da distributori automatici;

Valutata a tal fine la necessità di adottare ordinanza ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lvo 267/2000 come sostituito dall'art. 6 del DL 23/05/2008 n. 92 convertito, con modificazione in legge 24/07/2008 n. 125, così come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 115/2011, quale strumento efficace di prevenzione e contrasto dei comportamenti illeciti, al fine di salvaguardare la sicurezza e il decoro urbano;

Richiamata la Legge 18/04/2017 n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 20/02/2017, nr 14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città;

Tenuto conto delle osservazioni pervenute con nota del 24/09/2019 prot. n. 55887/AREL dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

Sentita la locale Questura ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

Richiamato l'art. 64 bis del Regolamento di Polizia Urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 e successive circolari emanate dal Ministero dell'Interno;

in occasione di manifestazioni sportive, di pubblico intrattenimento/spettacolo:

ORDINA

- il divieto per chiunque di somministrare, vendere, introdurre e consumare, nelle aree interessate allo svolgimento delle manifestazioni, bevande di qualsiasi gradazione alcolica all'interno di qualsiasi contenitore;

- il divieto di vendere per asporto, bevande di qualsiasi gradazione alcolica all'interno di qualsiasi contenitore, per un raggio di mt 500.

Sono fatte salve relativamente all'applicazione della presente ordinanza le manifestazioni a carattere enogastronomico riguardanti la promozione dei prodotti locali e organizzate da Enti pubblici.

Tali divieti entrano in vigore due ore prima dell'inizio della manifestazione e vigono sino a due ore dopo la sua conclusione.

Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree autorizzate dei pubblici esercizi purché tali spazi non si trovino in area immediatamente prossima all'evento.

Sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza tutte le precedenti disposizioni ordinatorie in contrasto con la medesima.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art. 650 C.P.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 compresa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della legge n. 689/1981;

AVVERTE

avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della Legge 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;

DEMANDA

alla Polizia Locale e agli organi di Polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza;

DISPONE

che alla presente Ordinanza, previa trasmissione al Prefetto di Pavia, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla Questura di Pavia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Commissario Capo della Polizia Locale Volpato Stefano Giorgio.

Pavia, 09 ottobre 2019



Il Sindaco

(Mario Fabrizio FRACASSI)